



Roma, 29 gennaio 2019

A TUTTI GLI UFFICI INAPA

Circolare n. 07

Prot. 90

Oggetto: **Decreto Legge adottato in applicazione della legge di Bilancio per il 2019 in materia di accesso a pensione.**

Sommario: *Il decreto legge applicativo delle disposizioni in materia di accesso a pensione e di reddito di cittadinanza è stato pubblicato in G.U.. In attesa delle disposizioni INPS se ne illustrano i principali contenuti in materia di accesso a pensione.*

Precedenti INAPA *Circolare n. 4 del 15 gennaio 2019, circolare n. 3 del 10 gennaio 2019, circolare n. 1 del 7 gennaio 2019.*

Sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2019 è stato pubblicato il Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4; il provvedimento entra in vigore il 29 gennaio 2019.

Il provvedimento, al **Titolo I** contiene disposizioni in materia di **reddito di cittadinanza** e, al **Titolo II**, contiene disposizioni in materia di **accesso a pensione anticipata con quota 100 e altre disposizioni pensionistiche**.

Con la presente, in attesa delle relative disposizioni INPS, si illustrano i contenuti relativi al titolo II.

## **ACCESSO A PENSIONE QUOTA 100**

È introdotto, in via sperimentale, per il periodo 2019 - 2021, un nuovo canale di accesso a pensione definito "**pensione quota 100**".

Si potrà accedere a pensione quota 100 anche dopo il 2021 purché entro il 31 dicembre siano stati perfezionati i requisiti richiesti.



## Destinatari e requisiti

Possono accedere alla *pensione quota 100* i soggetti iscritti all'AGO, alle sue forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS, e alla Gestione Separata – ad eccezione del personale appartenente alle Forze Armate – in possesso di **62 anni di età** e **38 anni di contribuzione**; il requisito di età non è soggetto all'adeguamento rispetto all'incremento della speranza di vita.

*Pertanto, nonostante la definizione utilizzata dalla disposizione normativa e a differenza delle precedenti disposizioni in materia di accesso a pensione, la quota non costituisce un ulteriore requisito da far valere unitamente agli altri e i due requisiti richiesti, anagrafico e di contribuzione, costituiscono già la cosiddetta quota 100.*

Si ritiene che il **requisito di contribuzione** possa essere perfezionato con l'utilizzo di tutta la contribuzione ferma restando la necessità della sussistenza di 35 anni di contributi utili per il diritto a pensione di anzianità (con esclusione dei contributi per disoccupazione ordinaria e malattia). Sul punto sarà comunque opportuno acquisire la posizione dell'INPS.

Per espressa previsione, gli iscritti **a due o più** delle suddette forme di previdenza non già titolari di trattamento pensionistico diretto, possono conseguire il requisito di contribuzione con il **cumulo dei periodi assicurativi** non coincidenti; il cumulo avviene sulla base delle disposizioni di cui ai commi 243, 245 e 246, articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

È del tutto evidente che si tratta di un particolare sistema di cumulo e che il richiamo alla legge n. 228/2012 attiene solo alle modalità di applicazione; infatti a questi fini restano escluse le forme di previdenza non gestite dall'INPS come le Casse dei liberi Professionisti e l'INPGI.

Il conseguimento della pensione quota 100 può avvenire previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa, sia essa dipendente che autonoma, giacché non è cumulabile con i redditi da lavoro sin dal primo giorno di decorrenza.

## Decorrenza

La decorrenza della pensione quota 100 segue un regime di **finestra mobile** di durata diversa a seconda che il lavoratore sia autonomo o dipendente del settore privato, ovvero pubblico dipendente.

La pensione decorre trascorsi **tre mesi** dalla maturazione dei requisiti per il settore privato, mentre per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni la pensione decorre trascorsi **sei mesi** dalla maturazione dei requisiti.

Questi ultimi, inoltre, sono tenuti a presentare domanda di collocamento a riposo alla propria amministrazione con un preavviso di sei mesi.



La pensione conseguita con il cumulo dei periodi assicurativi, in caso di contestuale iscrizione in qualità di lavoratore del settore privato e di pubblico dipendente, segue la finestra di 6 mesi.

Per il **personale scolastico** e il **personale AFAM** la decorrenza è fissata rispettivamente all'inizio dell'anno scolastico o accademico con conseguimento dei requisiti entro il 31 dicembre; in sede di prima applicazione costoro possono presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019; le modalità di presentazione dell'istanza dovranno in ogni caso essere stabilite dal MIUR.

#### **In sede di prima applicazione:**

- i lavoratori del **settore privato** che hanno perfezionato i requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il diritto a pensione con decorrenza **1° aprile 2019**;
- i lavoratori del **settore pubblico** che hanno maturato i requisiti entro la data in vigore del decreto legge possono conseguire il diritto a pensione con decorrenza **1° agosto**.

#### **Regime di cumulo con i redditi da lavoro**

La *pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro di qualsiasi natura* fino al compimento dell'età pensionabile, *ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale*, nel limite di 5.000,00 euro annui.

#### **TFS per i dipendenti della pubblica amministrazione**

Il comma 1 dell'articolo 23 prevede che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che accedono alla pensione quota 100 la decorrenza dei termini per la liquidazione del TFS coincida con la data di perfezionamento dei requisiti ordinari per l'accesso a pensione di vecchiaia o anticipata; in quest'ultimo caso, tuttavia si dovrà tenere conto degli eventuali incrementi della speranza di vita. *Ad esempio, per un lavoratore che cessa dal servizio per accedere a pensione quota 100 il 1° settembre 2019 in possesso di 42 anni di contribuzione la decorrenza del termine per la liquidazione del TFS inizierà non da luglio 2020 - al compimento virtuale di 42 anni e 10 mesi - ma da gennaio 2021, quando avrà virtualmente maturato 43 anni e 3 mesi di contribuzione.*

Con i commi successivi viene introdotta la possibilità di ottenere, da parte dei dipendenti pubblici che cesseranno dal servizio per l'accesso a pensione da data successiva all'entrata in vigore del decreto, una anticipazione del TFS, nel limite massimo di 30.000 euro, da uno degli istituti finanziari che aderiranno all'accordo quadro che sarà stipulato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Le modalità attuative delle disposizioni in questione saranno contenute in un DPCM che sarà adottato dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.



Con l'articolo 24 viene prevista una detassazione sui trattamenti di fine servizio per i pubblici dipendenti che hanno cessato o cesseranno dal servizio da data successiva al 31 dicembre 2018.

La misura della detassazione è graduale in ragione del tempo di attesa per la effettiva erogazione rispetto alla cessazione dal servizio e non è applicabile alle indennità superiori ai 50.000,00 euro.

### **Esodo e trattamenti a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali**

Il comma 9 dell'articolo 14 prevede che ai lavoratori già titolari alla data di entrata in vigore del decreto degli assegni straordinari erogati a norma dell'articolo 4 della legge n. 92/2012 (*isopensione*) e degli assegni di cui agli articoli 26 e 27 della legge n. 148/2015 (a carico dei Fondi di solidarietà bilaterali), non si applica la disciplina della pensione quota 100, cosicché gli assegni avranno la durata già stabilita in funzione dell'accesso a pensione secondo le regole previgenti.

Tuttavia, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui all'articolo 26, comma 9, della legge n. 148/2015, l'articolo 22 prevede che, dalla data di entrata in vigore del decreto, queste possano essere attribuite per il periodo necessario al raggiungimento non solo della pensione di vecchiaia o anticipata, ma anche per il raggiungimento della pensione quota 100 se contenuto entro il periodo di vigenza di tale canale pensionistico.

A tal fine dovranno essere stipulati specifici accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali è stabilito, a garanzia dei livelli occupazionali, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione.

### **PENSIONE ANTICIPATA SENZA REQUISITO ANAGRAFICO**

Viene modificata la disciplina dell'accesso a pensione anticipata intervenendo sui commi 10 e 12 dell'articolo 24 del DL 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni con legge 22 dicembre 2011, n. 214.

È stabilito che il requisito di contribuzione per il conseguimento della pensione anticipata indipendente dall'età anagrafica è fissato a **42 anni e 10 mesi** per gli **uomini** e in **41 anni e 10 mesi** per le **donne**; nello stesso tempo viene abolita l'applicazione dell'adeguamento del requisito stesso all'incremento della speranza di vita.

Viene poi introdotta una finestra mobile di **tre mesi**; la pensione infatti potrà avere decorrenza trascorsi tre mesi dal perfezionamento dei requisiti. Tuttavia, in sede di prima applicazione per i soggetti che maturano i requisiti dal 1° gennaio e fino all'entrata in vigore del decreto legge il conseguimento del trattamento pensionistico è previsto con decorrenza 1° aprile 2019.

Sono confermate le disposizioni specifiche per i dipendenti del comparto scuola; in sede di prima applicazione costoro possono presentare domanda di cessazione dal



servizio entro il 28 febbraio 2019; le modalità di presentazione dell'istanza dovranno in ogni caso essere stabilite dal MIUR.

In virtù della riduzione del requisito di contribuzione e dell'introduzione della finestra l'accesso a pensione anticipata, di fatto, potrà essere anticipato di soli due mesi.

*Ad esempio una lavoratrice che al 31 dicembre 2018 aveva maturato 41 anni 9 mesi di contribuzione, secondo la disciplina previgente avrebbe perfezionato il requisito di 42 anni e 3 mesi a giugno 2019 con conseguente decorrenza della pensione a luglio 2019; in base all'attuale disciplina, invece, perfeziona il diritto a gennaio 2019 con conseguente decorrenza del trattamento a maggio 2019.*

## OPZIONE DONNA

Viene reiterata per le donne la possibilità di ottenere la pensione calcolata con il sistema contributivo in presenza di **35 anni di contribuzione** e di **58 anni di età** se lavoratrici dipendenti o **59 anni di età** se lavoratrici *autonome*.

Ambedue i requisiti devono essere perfezionati entro il 31 dicembre 2018; ne sono quindi destinatarie le donne **nate entro il 31 dicembre 1960** se lavoratrici **dipendenti** ed **entro il 31 dicembre 1959** se lavoratrici *autonome*.

Pertanto, viene ampliata di un anno la platea delle destinatarie dal punto di vista anagrafico, e, nello stesso tempo, il perfezionamento del requisito è slittato di tre anni, vale a dire dal 2015 al 2018.

Il trattamento pensionistico in questione resta ancorato alla finestra mobile di 12 mesi per le pensioni a carico del FPLD e delle altre gestioni dei lavoratori dipendenti e di 18 mesi per le pensioni a carico delle GG.SS. dei lavoratori autonomi. *Resta da verificare se per le nuove destinatarie i termini relativi alla finestra inizino a decorrere dal perfezionamento dei requisiti ovvero dall'entrata in vigore del DL. Sul punto sarà necessario acquisire il parere dell'INPS.*

Anche in questo caso sono confermate le disposizioni specifiche per i dipendenti del comparto scuola con possibilità di presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2019 per i pensionamenti con decorrenza settembre 2019.

## BENEFICIO LAVORATORI PRECOCI

I lavoratori precoci appartenenti ad una delle quattro categorie individuate dalla legge n. 232/2016 come modificata dalla legge n. 205/2017, potevano accedere al pensionamento anticipato in presenza di 41 anni di contribuzione in luogo dei 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi, con adeguamento alla speranza di vita.

L'articolo 17 prevede che il requisito di contribuzione di 41 anni non venga più adeguato all'incremento della speranza di vita e, nello stesso tempo, introduce una **finestra mobile** della durata di **tre mesi**.





Si ricorderà che il trattamento in questione non è cumulabile con redditi da lavoro di qualsiasi natura per il periodo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva richiesta per l'accesso a pensione anticipata e l'anzianità contributiva posseduta al momento del pensionamento.

È del tutto evidente che la riduzione del requisito di contribuzione per l'accesso a pensione anticipata - in virtù dell'abrogazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita - incide anche sul periodo di vigenza del divieto di cumulo; sarà da accertare se la possibilità di cumulare la pensione con i redditi da lavoro potrà decorrere dal perfezionamento dei requisiti ovvero dall'apertura della finestra.

## **APE SOCIALE**

L'articolo 18 proroga la possibilità di accedere all'APE Sociale al 31 dicembre 2019. Destinatari, condizioni e modalità di accesso al beneficio rimangono invariati, salvo eventuali diverse disposizioni amministrative che potranno essere assunte.

Riguardo alla precedente disciplina *in scadenza* al 31 dicembre 2018 restava da chiarire la possibilità di acquisire la prestazione nel corso del 2019 per i soggetti che avevano ottenuto la certificazione entro il 31 dicembre.

La questione – che sembrava pacifica visti i tempi necessari per gli adempimenti connessi all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro – non era scontata per il Ministero del Lavoro al quale, tuttavia, l'INPS aveva sottoposto una relazione nella quale venivano rappresentate le motivazioni oggettive della necessità di consentire l'accesso alla prestazione anche nel corso del 2019. Sul punto il suddetto dicastero avrebbe dovuto pronunciarsi, presumibilmente, delimitandone lo spazio temporale.

Ora la questione, superata per il 2019, dovrà essere chiarita per l'anno 2020 per i casi le cui certificazioni dovranno essere rilasciate entro il 31 dicembre 2019 in relazione alle domande da presentare entro il 30 novembre.

## **FACOLTÀ DI RISCATTO**

Con l'articolo 20 sono introdotte due possibilità di riscatto. La prima riguarda periodi non coperti da contribuzione precedenti all'entrata in vigore del decreto; la seconda consiste nel riscatto dei periodi di studio ma solo ai fini del diritto a pensione.

Ambedue le facoltà possono essere esercitate da assicurati **privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**.

### **Periodi non coperti da contribuzione**

Per i soggetti iscritti all'AGO, alle forme sostitutive ed esclusive, alle GG.SS. dei lavoratori autonomi e alla Gestione Separata, privi di anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 e *non titolari di trattamento pensionistico* viene introdotta – in via sperimentale per il



periodo 2019-2021 – la possibilità di riscattare i periodi non coperti da contribuzione precedenti all'entrata in vigore del decreto che si collocano **tra il primo e l'ultimo contributo versato o accreditato**.

I periodi oggetto di riscatto possono essere anche non continuativi e non possono essere superiore a 5 anni complessivi.

Per espressa previsione l'eventuale successiva acquisizione di anzianità assicurativa precedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi.

La facoltà in questione può essere esercitata a domanda dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini entro il secondo grado.

L'onere è determinato in base ai criteri già fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997 n.184 ed è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di cui al comma 1 può essere sostenuto dal datore di lavoro dell'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore stesso. In questo caso, l'onere è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il versamento dell'onere può essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in **unica soluzione** ovvero in massimo **60 rate mensili**, ciascuna di importo non inferiore a 30,00 euro, **senza applicazione di interessi** per la rateizzazione. La rateizzazione, tuttavia, non può avvenire nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.

### **Periodi di studio**

In materia di riscatto di periodi di studio da valutare con il **sistema contributivo**, l'ultimo comma dell'articolo 20 aggiunge il comma *5quater* all'articolo 2 del D.lgs. n. 184/97, prevedendo la possibilità dello stesso **ai soli fini del diritto a pensione da parte di soggetti di età non superiore a 45 anni**.

In questo caso, l'onere dei periodi di riscatto è determinato sulla base del minimo imponibile previsto per i commercianti applicando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.



## MASSIMALE DI CONTRIBUZIONE – OPZIONE

La riforma del sistema previdenziale del 1995 con la quale è stato introdotto il sistema contributivo, a fronte di una riduzione dei rendimenti pensionistici, ha introdotto la previdenza complementare. È stato, quindi, previsto un massimale di contribuzione affinché le risorse del lavoratore consistenti nella propria quota del contributo previdenziale potessero essere destinate alle forme di previdenza complementare che, di fatto, ha avuto il suo sviluppo più massiccio soltanto a partire dal 2007.

Ora, con l'articolo 21, in deroga alla norma generale prevista per i destinatari del sistema contributivo, i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni che prestano servizio *in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro* **possono**, su domanda, **essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo** di cui al comma 18 dell'articolo 2 della legge n. 335/95.

La domanda deve essere presentata **entro sei mesi** dalla data di *entrata in vigore del decreto*, ovvero dalla *data di superamento del massimale contributivo* se successiva, oppure *dalla data di assunzione*.

## PRESCRIZIONE CONTRIBUZIONE DIPENDENTI PUBBLICI

Con l'articolo 19 viene aggiunto il comma 10**bis** all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo che per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014 **non si applicano fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.

La disposizione in commento agevola la sistemazione delle posizioni contributive dei dipendenti pubblici senza incorrere nella prescrizione. Si ricorderà che la questione riguardava, in particolare, i lavoratori iscritti alla CPI-Cassa Pensioni Insegnanti (*cf. messaggio INAPA del 17 dicembre 2018, e, per tutte le altre comunicazioni, circolare n. 28 del 9 ottobre 2018*).

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

(Anna Giannini)

Allegati: stralcio del Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.